

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE N. 27

Oggetto: Richiesta di attestazione di copertura finanziaria in ordine all'ipotesi di accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza per il triennio 2019/2021. Modifica e integrazione del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 5/10/2011 e successive disposizioni contrattuali.

Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle persone del Presidente dottor Fabio Michelone e dei componenti ordinari: dottor Pietro Boraschi e dottor Marco Ricciardiello;

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 in ordine alla copertura richiesta di attestazione di copertura finanziaria in ordine all'ipotesi di accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della Dirigenza per il triennio 2019/2021, trasmessa a questo Collegio il 13 dicembre 2023 con nota sottoscritta con firma digitale dalla dottoressa Gabriella Morelli;

Visti:

- la legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 che al comma 7 dell'art. 2 così recita: «Il Collegio svolge, inoltre, le seguenti funzioni: [...] b) vigila, mediante rilevazioni a campione, nei confronti della Regione e del Consiglio regionale, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; c) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge»;
- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 ad oggetto: «Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico

della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale» ed in particolare il testo del co. 6 dell'art. 48;

- il testo ad oggetto: «ipotesi di accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza per il triennio 2019/2021. modifica e integrazione del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 5/10/2011 e successive disposizioni contrattuali» sottoscritto il 12 dicembre 2023 e trasmesso a questo collegio il 13 dicembre u.s. e per mail già anticipato in bozza l'8 dicembre u.s.;
- il testo coordinato delle disposizioni contrattuali relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta, vigente alla data di approvazione della appena citata ipotesi di accordo contrattuale
- il documento: «Relazione tecnico finanziaria dell'ipotesi di accordo collettivo regionale di lavoro per il personale dirigenziale del comparto unico della Valle d'Aosta» trasmesso anch'esso il 13 dicembre u.s. e per mail già anticipato in bozza l'8 dicembre u.s.;
- le successive comunicazioni di precisazione inviate al collegio dei revisori dei conti dalla dottoressa Morelli a mezzo posta elettronica;

Considerato che:

- i tratti salienti della suddetta intesa sono così dettagliabili:
 - a) per quanto concerne la struttura del testo essa è la seguente: Campo di applicazione (Art. 1); Durata, decorrenza e tempi di applicazione del contratto (Art. 2); Sostituzione dell'Articolo 003 (Obiettivi e strumenti) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta (Art. 3); Sostituzione dell'Articolo 004 (Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti collettivi di settore e decentrati) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta (Art. 4); Sostituzione del comma 1 dell'Articolo 005 (Contrattazione collettiva di settore e decentrata del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza) del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta (Art. 5); Sostituzione dell'Articolo 006 (Informazione del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello
-

relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta) (Art. 6) Soppressione dell'Articolo 007 (Concertazione) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta (Art. 7); Soppressione dell'Articolo 008 (Consultazione) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta) (Art. 8); Soppressione del comma 3 dell'Articolo 010 (Clausole di raffreddamento) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta) (Art. 9); Confronto (Art. 10); Deleghe sindacali (Art. 11); Sostituzione dell'Articolo 013 (Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta (Art. 12); Sostituzione dell'Articolo 014 (Composizione delle delegazioni) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta (Art. 13); Sostituzione del comma 2 dell'Articolo 018 (Revoca degli incarichi) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta) (Art. 14); Sostituzione del comma 1 dell'Articolo 020 (Incarichi aggiuntivi) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta) (Art. 15); Sostituzione dei commi 4, 8, 9, 11 e 12 dell'Art. 032 (Ferie e festività) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta) (Art. 16); Ferie e riposi solidali (Art. 17); Unioni civili (Art. 18); Sostituzione dell'Articolo 038 (Assenze retribuite) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta) (Art. 19); Sostituzione dell'Articolo 039 (Congedi dei genitori) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta) (Art. 20); Sostituzione dell'Articolo 040 (Assenze per malattia) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta) (Art. 21); Assenze per malattia in caso di gravi

.....

patologie richiedenti terapie salvavita (Art. 22); Sostituzione dell'Articolo 041 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta (Art. 23); Sostituzione dell'Articolo 057 (Stipendio tabellare) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta (Art. 24); Sostituzione dell'Articolo 058 (Effetti dei nuovi trattamenti economici) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta (Art. 25); Sostituzione dei commi 2, 3 dell'Articolo 061 (Retribuzione di posizione dei segretari dei Comuni e delle Comunità Montane) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta (Art. 26); Sostituzione dell'Articolo 062 (Retribuzione di risultato e ripartizione ed utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di cui all'Articolo 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta (Art. 27); Sostituzione dell'Articolo 064 (Bilinguismo) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta (Art. 28); Sostituzione dell'Articolo 065 (Casinò) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta (Art. 29); Sostituzione dell'Articolo 067 (Onnicomprensività) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta (Art. 30); Welfare integrativo (Art. 31); Sostituzione del comma 1 dell'Articolo 068 (Previdenza complementare) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta (Art. 32); Proroga e sospensione del contratto (Art. 33);

- b) l'ambito di applicazione soggettivo è relativo ai dirigenti, dipendenti dagli enti del comparto unico regionale di cui all'art. 1, co. 1, della L.R. 23 luglio 2010, n. 22, tra cui anche quelli dell'Ente Regione Autonoma Valle d'Aosta (cfr. art. 1). Esso
-

ha durata triennale e concerne il triennio economico e giuridico 2019/2021, con decorrenza, per quanto concerne gli effetti economici e giuridici, dal giorno successivo alla data di sua sottoscrizione (cfr. art. 2);

c) per quanto concerne la parte economica essa è contenuta nell'art. 24 che definisce i nuovi stipendi tabellari nelle seguenti misure: dal 1° gennaio 2006: euro 41.374,00; dal 1° gennaio 2007: euro 42.381,00; dal 1° gennaio 2008: euro 43.440,00; dal 1° gennaio 2009: euro 44.500,00; dal 1° gennaio 2018: euro 46.129,94; dal 1° gennaio 2019: euro 46.961,39; dal 1° gennaio 2020: euro 47.523,06; dal 1° gennaio 2021: euro 48.733,45. In particolare l'ipotesi suddetta disciplina gli ultimi tre aumenti: ovvero quello dal 1° gennaio 2019, quello dal 1° gennaio 2020 e quello dal 1° gennaio 2021. Per meglio dire un dirigente tuttora in servizio (e già in servizio al 31 dicembre 2018) percepirà i seguenti maggiori stipendi tabellari (su base annua) rispetto all'anno precedente:

- anno 2019: euro 831,45 (ossia euro 46.961,39 – stip. Tabellare anno – meno 46.129,94 – stipendio tabellare anno precedente), per un totale quindi di euro 831,45;
- anno 2020: euro 561,67 (ossia euro 47.523,06 – stip. Tabellare anno – meno 46.961,39 – stipendio tabellare anno precedente), per un totale quindi di euro 1.393,12 (ossia l'aumento dell'anno - euro 561,67 - che si cumula con quello dell'anno precedente, ossia euro 831,45);
- anno 2021: euro 1.210,39 (ossia euro 48.733,45 – stip. Tabellare anno – meno 47.523,06 – stipendio tabellare anno precedente), per un totale quindi di euro 2.603,51 (ossia l'aumento dell'anno - euro 1.210,39 - che si cumula con quello dell'anno precedente, ossia euro 1.393,12);

Gli incrementi in parola hanno effetto, alle singole decorrenze, esclusivamente per lo stipendio tabellare con esclusione di ogni elemento accessorio ed ai fini del trattamento di quiescenza per il personale cessato (cfr. art. 25).

Inoltre l'indennità di risultato è confermata nella misura del 21,26 % (fino al 31 dicembre 2020) mentre dal 1° gennaio 2021 passa al 25 % (relativamente alla valutazione dell'anno 2021) (cfr. art. 27).

.....



Infine è istituito un fondo di welfare integrativo con un onere a carico della Regione Valle d'Aosta di euro 10 mensili per dodici mensilità per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato (cfr. art. 31);

- come risulta dalla relazione tecnico finanziaria il numero dei dirigenti destinatari dell'accordo è 118 (cfr. pag. 1 rel.). Tale quantificazione come successivamente precisato dagli Uffici: «deriva dalla somma di n. 107 dirigenti certificati nel c/annuale 2018 + 11 fiduciari (Segretario generale, Capo di gabinetto, Vice capo di gabinetto, Avvocato dirigente, 6 Segretari particolari + 1 Collaboratore di supporto)» e che: «trattandosi di una stima dei costi, tale valore è indicato come se i posti fossero tutti coperti. Sarà ogni Ente a valutare a quanto ammonterà la spesa effettiva sulla base del numero esatto dei dirigenti in servizio per ciascun anno»;
- i costi che dovrà sostenere la Regione, come quantificati nella tabella allegata alla suddetta relazione, sono i seguenti¹:

Voce costo lavoro	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Aumento stipendio tabellare (base annua) (a)	831,45	1.393,12	2.603,51
Numero dirigenti RAVA (b)	118	118	118
Totale (c = a * b)	98.111,10	164.388,16	307.214,18
Aumento retribuzione di risultato (d)	0,00	0,00	105.069,91
Totale incrementi contrattuali trattamento economico (e = c + d)	98.111,10	164.388,16	412.284,09
Oneri di legge (f = 38% * e)	37.282,22	62.467,50	156.667,95
Costo con oneri di legge (g = e + f)	135.393,32	226.855,66	568.952,04
Welfare (h = 10 * 12 * 118)	14.160,00	14.160,00	14.160,00
Totale spesa incrementale annua (i = g + h)	149.553,32	241.015,66	583.112,04

In particolare il collegio prende atto che l'aumento della retribuzione di risultato è determinata, come precisato dagli Uffici, applicando la percentuale del 3,74% (ovvero la differenza tra la percentuale valida dal 1° gennaio 2021 ossia il 25 per cento e quella valida fino al 31 dicembre 2020 ossia il 21.26%) da applicare sulla retribuzione di posizione complessiva riferita all'anno 2018. Infatti come meglio specificato: «euro 2.809.356,00 è la spesa per la retribuzione di posizione certificata nel c/annuale 2018 e

¹ La differenza tra il totale dell'anno 2021 risultante dalla sotto riportata tabella (euro 307.214,18) e quello della relazione tecnica (euro 307.214,01), pari a 17 centesimi di euro è dovuta agli arrotondamenti.

su tale importo è stato calcolato il 3,74 % $[(2.809.356,00 \times 3,74\%) = 105.069,91]$ a titolo di maggiore costo stimato a decorrere dal 1/1/2021».

Il costo complessivo massimo che la Regione dovrà sostenere, come risulta anche dalla relazione tecnico finanziaria, per il triennio 2019 – 2021 è di euro 973.681,02 (ossia euro 149.553,32+ euro 241.015,66+ euro 583.112,04). A regime, ovvero dal 2022 e fino a nuovo accordo, il costo che dovrà sostenere la Regione sarà pari a quello dell'anno 2021, ossia euro 583.112,04.

- come risulta dalla attestazione sottoscritta dalla dottoressa Gabriella Morelli, coordinatrice del Dipartimento personale e organizzazione: «la spesa complessiva per l'erogazione dei benefici contrattuali decorrenti dall'01.01.2019, derivante dal contratto di cui in oggetto:

- per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 è pari ad un importo stimato in euro 1.556.792,60 (unmilione cinquecentocinquantesettecentonovantadue/60), così suddiviso:

- Anno 2019 euro 149.553,32 (centoquarantanovemilacinquecentocinquantequattro/32);

- Anno 2020 euro 241.015,66 (duecentoquarantunomilaquindici/66)

- Anno 2021 euro 583.111,81 (cinquecentoottantatremilacentoundici/81)

- Anno 2022 euro 583.111,81 (cinquecentoottantatremilacentoundici/81)

e trova copertura nelle quote accantonate per i rinnovi contrattuali del personale regionale dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022

- per gli anni 2023, 2024 e 2025 è pari rispettivamente ad un importo annuo stimato in euro 583.111,81 (cinquecentoottantatremilacentoundici/81) e trova copertura sul capitolo U0023752 "Fondo per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023/2025, che presenta la necessaria disponibilità».

Tutto quanto sopra esposto, il Collegio relativamente a quanto concerne la Regione Autonoma Valle d'Aosta

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità degli oneri della suddetta contrattazione del personale della dirigenza con i vincoli di bilancio come disposto dall'art. 2 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 e dal comma 6 dell'art. 48 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Addì, 14 dicembre 2023

(Dott. Fabio Michelone) - Presidente
(firmato digitalmente)

(Dott. Pietro Boraschi) – Componente
(firmato digitalmente)

(Dott. Marco Ricciardiello) – Componente
(firmato digitalmente)